

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 04/12/2006 n. 7102  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

In base a consolidata giurisprudenza, l'annullamento di una gara pubblica, specie se in stato avanzato di espletamento o addirittura culminata in una pur provvisoria aggiudicazione, implica la frustrazione dell'affidamento ingenerato in capo ai partecipanti e, segnatamente, all'aggiudicatario. Di qui la necessità, consacrata dal disposto dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, di una ragione di interesse pubblico tale da giustificare comparativamente l'incisione delle posizioni in rilievo. La mera menzione, nel parere espresso dalla Commissione di gara, in merito all'opportunità di annullamento, risultando alterati per effetto dell'esclusione di due imprese concorrenti i criteri per l'individuazione delle offerte più convenienti, non mette in luce esigenze di pubblico interesse di rilievo tale da giustificare ragionevolmente la lesione degli interessi delle imprese risultate aggiudicatarie. La semplice esigenza del ricalcolo della soglia di anomalia, in una con le operazioni connesse, innesca operazioni meramente contabili nell'ambito di una gara aggiudicata sulla base di semplici criteri economici, comportando un dispendio di energie amministrative certamente inferiore a quello derivante dalla ripetizione in parte qua della procedura. Con la conseguenza che l'imposta soluzione dell'annullamento della gara appare contrastante con l'interesse pubblico all'efficienza amministrativa e gestionale oltre che irragionevolmente penalizzante per le imprese vulnerate dall'atto di autotutela.